



PROTOCOLLO OPERATIVO

PERCORSI PER AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA, SESSUALE E DI GENERE O CONTRO MINORI

Premesso che

in data 4 maggio 2022 è stato sottoscritto l'Accordo di Rete, promosso dal Tribunale di Roma, con il quale le parti si impegnano ad elaborare programmi individualizzati di recupero cui avviare, con il loro consenso, gli autori di comportamenti violenti nelle relazioni al fine di contenere, con un precoce e appropriato sostegno, la recidiva e contribuire alla protezione della vittima del reato;

il Tribunale di Roma si fa promotore della collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti per la adozione di un modello integrato di intervento precoce, attraverso un'azione di sistema che metta in rete le competenze assicurando la formazione e la supervisione dei soggetti coinvolti;

l'art. 64-bis disp att c.p.p. dispone lo scambio di informazioni e la trasmissione di atti tra il settore penale e civile del Tribunale e con il Tribunale per i minorenni;

l'art. 282-quater, co. 1, c.p.p. dispone che *"quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socioassistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2"*;

l'articolo 165 comma 5 c.p. dispone che la sospensione condizionale della pena sia obbligatoriamente subordinata a specifici percorsi di recupero nei casi di condanna per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 primo comma numeri 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma numero 1 e secondo comma, anche in forma tentata, nonché il delitto di cui agli artt. 56-575-577 comma 2 c.p.; gli oneri derivanti dalla partecipazione ai percorsi sono a carico del condannato, come previsto dall'art. 6 comma 2 legge 19 luglio 2019, n. 69.

Premesso altresì che

- I trattamenti per autori di violenza di genere sono ampiamente validati ed utilizzati in molti Paesi, nel rispetto delle Direttive e Raccomandazioni internazionali;
- Le Nazioni Unite¹ hanno invitato gli Stati, nell'ambito della doverosa attività di vigilanza, per contrastare, prevenire e punire atti di violenza nonché per proteggere le vittime, ad organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli innanzitutto ad azioni volte a riconoscere la violenza e ad assumersene la responsabilità.
- Il Consiglio d'Europa² ha definito gli Standard minimi di riferimento per i programmi di trattamento e, tra l'altro ha previsto la possibilità di limitare il diritto alla riservatezza delle informazioni riferite al maltrattante.
- Il Parlamento Europeo³ ha ribadito *“la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa”*.
- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11.5.2011 a Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, all'art. 16 prevede che le Parti adottino *“le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti”*.
- La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote del 2007), recepita in Italia nel 2012, prescrive la realizzazione di interventi efficaci per evitare i rischi che tali reati siano commessi (art.7) e al contempo raccomanda la realizzazione di programmi di trattamento per gli autori del comportamento di abuso, in ogni fase del procedimento (art.15).
- La Raccomandazione relativa ai detenuti pericolosi⁴ che reca disposizioni per la valutazione, la gestione e la riduzione del rischio dei reati più gravi definisce delinquente pericoloso *“una persona che è stata condannata per un reato sessuale molto grave o per un reato violento”* individua quattro modi di infliggere violenza *“aggressione fisica, sessuale, psicologica e privazioni”* e sottolinea che gli interventi per la prevenzione della recidiva dovrebbero *“facilitare una comunicazione efficace, coordinare l'azione dei diversi organismi e favorire la cooperazione tra l'amministrazione penitenziaria, il personale dell'area penale esterna, i servizi medico-sociali e le forze dell'ordine”*.
- L'Association for the Treatment of Sexual Abuse ha adottato Linee guida pratiche per la valutazione, il trattamento e la gestione degli autori adulti di abusi sessuali⁵.
- La legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel recepire le raccomandazioni contenute nella Convenzione di Istanbul ha previsto che *“Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da comunicazione al pubblico ministero e al*

¹ Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, 1993

² Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza; Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini; Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace

³ Risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e definizione di un nuovo quadro in materia di lotta alla violenza alle donne

⁴ Raccomandazione Rec(2014)3 relativa ai detenuti pericolosi, adottata il 19 febbraio 2014 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

⁵ ATSA Adult Practice Guidelines, 2014

giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art 299 comma 2 cpp" (art 284-quater comma 1 c.p.p) e ha previsto l'adozione di un "*Piano straordinario di azione contro la violenza di genere*" che tra le proprie finalità indica espressamente quella di promuovere "*linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva*".

- La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere⁶ evidenzia che i Centri per gli uomini autori di violenza devono sempre essere considerati come un soggetto istituzionale in una rete territoriale e devono collaborare "*alla creazione e allo sviluppo di reti con tutti i servizi coinvolti*" e raccomanda la condivisione delle informazioni fra i vari soggetti della rete.
- La Conferenza permanente Stato-Regioni con l'intesa in data 14 settembre 2022 (Repertorio atto n. 184/CSR), ed eventuali successive modifiche, ha stabilito che i programmi gestiti dai Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere (CUAV) "*siano realizzati da equipe dedicate multidisciplinari*" e che i predetti Centri operino "*in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali*".

Premesso inoltre che

- I trattamenti a favore degli autori di comportamenti di violenza domestica, sessuale e di genere o contro minori sono una rilevante forma di supporto per le vittime di violenza e rientrano tra le azioni preventive finalizzate a ridurre il rischio di reiterazione del comportamento violento e di vittimizzazione secondaria e a prevenire escalation di violenza attraverso azioni di intercettazione precoce. Tali trattamenti nascono pertanto quale azione cardine della prevenzione della violenza, centrata sull'interesse per le vittime.
- I trattamenti si inseriscono nel paradigma della giustizia riparativa, intesa quale azione di elaborazione del comportamento e di riparazione nei confronti della collettività nel suo insieme (non pertanto intesa quale azione diretta tra autore e vittima).
- Sono presenti diversi modelli di trattamento, che nel loro complesso prendono in considerazione tre diverse prospettive:
 - a) Psicoeducativa - con la finalità di favorire la comprensione e potenziare la consapevolezza dell'insieme dei fattori emotivi e culturali e relazionali e sperimentare nuove modalità relazionali alternative alla violenza
 - b) Criminologica – con la finalità di acquisire piena consapevolezza del reato e garantire strategie di monitoraggio e di tutela individuali ed istituzionali
 - c) Clinica – con la finalità di trattare i fattori correlati alla dis-regolazione emotiva e all'impulsività.
- Il trattamento più appropriato è quello che risponde al profilo del singolo autore di comportamento violento (preponderanza di elementi culturali, di comportamenti antisociali o di psicopatologia); ogni ente o associazione può predisporre interventi che utilizzino uno o più modelli di intervento, anche integrati tra di loro.
- E' sempre necessario valutare l'aderenza e l'esito del trattamento e il giudice può valorizzare anche la partecipazione a percorsi già avvenuta in precedenza.

Premesso infine che le parti perseguono l'obiettivo di

- incrementare l'informazione e favorire l'adesione a percorsi di recupero e trattamento specialistico di tutti i soggetti autori di violenza domestica, sessuale e di genere o contro

⁶ Cfr. Relazione approvata nella seduta del 16 febbraio 2022

- minori in base a requisiti di appropriatezza ed idoneità;
- promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione per la prevenzione di abusi contro minori nei luoghi di formazione e aggregazione giovani (scuola, associazioni sportive, ricreative, culturali, religiose)
- promuovere l'intervento precoce per la prevenzione dei comportamenti violenti dei soggetti che volontariamente effettueranno il percorso;
- promuovere lo scambio di competenze tra i soggetti coinvolti e le attività di apprendimento reciproco, nonché il confronto permanente, in una logica di sistema, sulle strategie di contrasto ai comportamenti di violenza domestica, sessuale e di genere o contro minori;

che conseguentemente si impegnano

- ad attivare sinergie operative da parte del sistema socio-sanitario, giudiziario, di pubblica sicurezza in materia di lotta alla violenza e prevenzione
- a realizzare, con l'apporto del Servizio Sanitario Regionale e dei servizi sociali territoriali, nuovi servizi trattamentali, strutturati su una fattiva collaborazione tra i diversi sistemi
- a rendere disponibili e accessibili tali interventi nel modo più precoce
- a promuovere una cultura di parità di genere e di protezione dei minori e la realizzazione di trattamenti che rispettino gli obiettivi, le azioni e la metodologia indicati nel presente Protocollo
- a promuovere una cultura della consapevolezza degli effetti degli eventi traumatici sullo sviluppo dell'individuo
- ad acquisire e migliorare le competenze professionali dei propri operatori
- ad utilizzare eventuali finanziamenti in sintonia con quanto previsto dal presente Protocollo

e quindi

- a favorire l'invio a servizi qualificati di trattamento specialistico di soggetti con comportamenti violenti in ambito domestico e/o contro i minori o le donne, finalizzato a prevenire *escalation* di comportamenti aggressivi e violenti e recidiva e contribuire ad un'azione di protezione sociale;
- a realizzare percorsi appropriati e idonei di trattamento integrato con valutazione congiunta degli esiti;
- ad ispirare a questi principi l'osservazione e il trattamento rieducativo del detenuto in carcere.

a tale scopo

Art. 1 - Le Parti

- a. Le parti si impegnano a coinvolgere tutte le proprie articolazioni e in particolare:
 - le sezioni civili, le sezioni penali dibattimentali, le Corti di Assise, la sezione Gip/Gup, la sezione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma;
 - gli Avvocati del settore civile e del settore penale;
 - le Direzioni degli Istituti penitenziari;
 - le articolazioni locali dell'UEPE;
 - gli Uffici e i Reparti territoriali delle Forze di Polizia;
 - le ASL della Regione Lazio;
 - i Servizi territoriali di Roma Capitale e il Terzo Settore.
- b. E' pubblicato sul sito del Tribunale di Roma l'elenco di Enti e Associazioni che hanno stipulato apposita Convenzione con il Tribunale impegnandosi ad erogare percorsi di recupero in sinergia con i servizi territoriali della ASL e Roma Capitale nel rispetto di quanto previsto dal presente Protocollo.

Art. 2 - Invio ai trattamenti

- a. Ognuna delle parti, per quanto di propria competenza, nel venire a conoscenza di fatti o atti che possano costituire una qualsiasi forma di violenza domestica, sessuale o di genere o contro i minori, se lo ritiene opportuno informa l'autore in ordine alla possibilità di intraprendere un percorso che prevede trattamenti anche specialistici e, in caso di adesione, fornisce informazioni utili al fine di individuare l'Ente o l'Associazione tra quelli che hanno stipulato una Convenzione con il Tribunale (cfr. Elenco di cui all'art. 1 lett. b), in accordo con il contenuto del presente Protocollo.
- b. Ogni trattamento é avviato esclusivamente su base volontaria, nel rispetto dei principi di tutela e garanzia della riservatezza, previa acquisizione del formale consenso informato, anche allo scambio e acquisizione di informazioni tra i soggetti della rete.

Art. 3 - Trattamenti specialistici e lavoro di rete

- a. Gli Enti e le Associazioni per la riabilitazione degli autori di violenza si impegnano a collaborare con UEPE e, ove necessario, con i servizi territoriali della ASL e Roma Capitale, al fine di realizzare trattamenti specialistici integrati, a condividere le informazioni e la supervisione sui casi.
- b. Al termine del trattamento i responsabili dell'Ente o dell'Associazione procedono congiuntamente ad UEPE, con eventuale collaborazione di ASL e Roma Capitale se coinvolti nel trattamento, a valutare l'esito e darne comunicazione al magistrato che procede.

Art. 4 - Costi

Considerato che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai percorsi di recupero di cui all'art. 165 comma 5 c.p. sono a carico del condannato, le parti e gli Enti e le Associazioni che erogano i percorsi si impegnano ad utilizzare eventuali finanziamenti in armonia con quanto previsto dal presente Protocollo.

Art. 5 – Procedimento per la concessione della sospensione della pena condizionata (art. 165 comma 5 c.p.)

- a. La **richiesta** di partecipare a un percorso di recupero é sottoscritta personalmente dall'imputato, comunicata dal suo difensore alla persona offesa, e presentata al pubblico ministero o al giudice, ove possibile insieme alla presa in carico dell'Ente o dell'Associazione individuato, al piano da questo redatto e alla calendarizzazione degli incontri. In caso di richiesta di patteggiamento tale documentazione é sempre allegata.
- b. L'Ente o l'Associazione é **individuato** preferibilmente tra quelli che hanno stipulato una Convenzione con il Tribunale (cfr. Elenco di cui all'art. 1 lett. b).
Se l'Ente o l'Associazione é individuato al di fuori del predetto Elenco all'Autorità giudiziaria, che può avvalersi dell'UEPE, é riservata ogni valutazione in ordine alla serietà e alla adeguatezza del programma.
- c. **La partecipazione in atto** a percorsi di recupero secondo le modalità previste dal presente Protocollo **ovvero l'esito positivo di un percorso già effettuato** dopo la commissione del reato, é valutata dal giudice.
- d. **La sentenza** di condanna (o ex art. 444 c.p.p.) con pena sospesa ai sensi dell'art. 165 comma 5 c.p.:
 - fissa il termine di un mese dal passaggio in giudicato per la individuazione dell'Ente o l'Associazione ove l'imputato non vi abbia già provveduto
 - è comunicata, a cura della cancelleria, alla persona offesa che non è costituita parte civile;
 - è consegnata in copia, a cura dell'imputato, all'Ente o Associazione individuato.

- e. **L'Ente o l'Associazione** comunica al pubblico ministero e all'UEPE:
- la presa in carico, il piano individualizzato e la calendarizzazione degli incontri;
 - la mancata presa in carico o interruzione del percorso (per ragioni riferibili al condannato);
 - la relazione conclusiva in cui dà atto del buon esito della partecipazione al programma.
- Nel caso in cui il soggetto abbia già concluso positivamente un percorso ovvero lo abbia avviato (lett. c) prima della sentenza ne valuta gli effetti e redige il piano individualizzato sulla base delle attuali, eventuali e residue esigenze del condannato.
- f. **Il pubblico ministero:**
- in caso di interruzione senza giustificato motivo o esito negativo del percorso formula al giudice dell'esecuzione la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena;
 - se l'Ente o Associazione non è ricompreso nell'Elenco di cui all'art. 1 lett. b), acquisito il parere dell'UEPE, trasmette la relazione conclusiva al giudice dell'esecuzione cui è riservata ogni valutazione in ordine al buon esito.

Art. 6 - Adesione

Gli Enti e le Associazioni per la riabilitazione degli autori di violenza di cui all'Elenco pubblicato sul sito del Tribunale di Roma, si impegnano a seguire i principi sovranazionali e le linee guida indicate nella Convenzione allegata al presente Protocollo, che si impegnano a sottoscrivere.

Art. 7 - Monitoraggio e valutazione

Le attività previste dal presente Protocollo, sono oggetto di periodico monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti.

Sulla base dei risultati le Parti, nell'ambito dell'Osservatorio istituito presso la Presidenza del Tribunale, adottano eventuali integrazioni/modifiche del presente Protocollo, in riferimento a nuove esigenze o alla necessità ed opportunità di una più puntuale definizione di strumenti e modalità di collaborazione e individuano altresì i bisogni formativi.

L'Osservatorio esamina i dati statistici relativi al numero e agli esiti dei processi instaurati per i reati di cui all'elenco previsto dall'art. 165 comma 5 c.p..

I firmatari, con il coinvolgimento di Enti e Associazioni, si impegnano ad organizzare periodici incontri di formazione e supervisione sui casi in una logica di miglioramento continuo.

Art. 8 - Durata

Il presente protocollo ha carattere sperimentale e ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza sarà tacitamente rinnovato, salvo diverse intese tra le parti.

Roma,

Tribunale ordinario di Roma

(Dr.ssa Roberta Palmisano – Presidente IV sezione penale con delega alla materia)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

(Dr. Giuseppe Cascini – Procuratore Aggiunto Coordinatore gruppo VIO)

Università La Sapienza di Roma

(Prof. Pasquale Bronzo – Vicepreside Facoltà Giurisprudenza)

Tribunale per i Minorenni di Roma

(Dr.ssa Lidia Salerno - Presidente)

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori

(Dr.ssa Giuseppina Latella - Procuratore)

Tribunale di Sorveglianza di Roma

(Dr.ssa Vittoria Stefanelli – Presidente f.f.)

Ordine degli Avvocati di Roma

(Avv. Paolo Nesta - Presidente)

Camera penale di Roma

(Avv. Gaetano Scalise - Presidente)

Questura di Roma

(Dr. Stefano Signoretti – Squadra Mobile)

Carabinieri

(Colonnello Marco Aquilio – Reparto operativo)

Regione Lazio

(Dr. Andrea Urbani – Direttore regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria)

Azienda Sanitaria Locale Roma 1

(Dr. Giuseppe Quintavalle – Commissario straordinario)

Roma Capitale

(Dr.ssa Antonella Caprioli – Direttrice Dipartimento Pari Opportunità)

Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Lazio, Abruzzo, Molise

(Dr. Maurizio Veneziano – Provveditore)

Ufficio Esecuzione Penale Esterna

(Dr.ssa Annunziata Passannante – Dirigente)

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio

(Dr. Stefano Anastasia - Garante)